

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 DI
QUISISANA S.R.L.**

INDICE GENERALE

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale – PREMESSE

L'ambito operativo della Società	8
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE	9
1.1 Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato	9
1.2 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001	14
1.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	16
2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	18
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI QUISISANA SRL	18
3.1 I lavori preparatori alla redazione del Modello. L'attività del Gruppo di Professionisti ed i presupposti del Modello di organizzazione	18
3.2 Le componenti del Modello di Quisisana s.r.l.	20
4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI QUISISANA SRL	21
4.1 Il modello di <i>governance</i> di Quisisana s.r.l.	21
4.2 Aree a rischio e processi sensibili	24
4.3 Il sistema di controllo: Schemi di controllo interni, protocolli e procedure	32
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI QUISISANA SRL	33
5.1 La composizione dell'Organismo ed i suoi requisiti	33
5.2 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	34
5.3 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	36
5.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	36
5.5 Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	38
5.6 Procedure: Gestione delle segnalazioni ricevute dall'OdV e dai soggetti preposti	38
6. L'ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO: IL COMPLIANCE OFFICER	39
6.1 identificazione	39
6.2 Funzioni e poteri	39
6.3 Obblighi in materia di <i>reporting</i>	40

7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CO	41
7.1 Sistema deleghe	41
7.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi	41
7.3 Obblighi di informativa	41
8 SISTEMA DISCIPLINARE	42
8.1 Struttura sistema disciplinare	42
9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	
43	
9.1 L'informazione sul Modello e sui protocolli connessi	43
9.2 La formazione sul Modello e sui protocolli connessi	44
9.3 Comunicazione degli aggiornamenti del Modello	44
<u>Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale A)</u>	
Reati contro la Pubblica Amministrazione	
A.1 Nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio	45
A.2 I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di Commissione	47
A.3 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili	53
A.4 Individuazione delle aree c.d. ‘strumentali’ e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti	64
A.5 I principi generali di comportamento	73
A.6 I compiti dell’Organismo di Vigilanza	75
<u>Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale B)</u>	
Reati Societari	
B.1 I reati di cui all’art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. n. 231/2001	75
B.2 Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività “sensibili” e delle possibili modalità di commissione dei reati	80
B.3 Controlli e protocolli aziendali	85
B.3.1 Principi generali di controllo	85
B.4 I Flussi informativi	87
B.5 Principi generali di comportamento	87
B.6 I compiti dell’Organismo di Vigilanza	91
<u>Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale C)</u>	
Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	

C.1 La tipologia dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> del Decreto)	92
C.1.1 Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25 <i>septies</i> , D. Lgs. n. 231/2001)	94
C.2 Il sistema delle deleghe nell'ambito delle attività sensibili inerenti la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008	98
C.3 Organizzazione di Quisisana s.r.l. in materia di igiene e sicurezza del lavoro	100
C.3.1 Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008	100
C.4 Potenziali aree di attività a rischio	102
C.5 Destinatari della parte speciale C)	112
C.6 Principi di comportamento	113
C.7 Principi ed elementi applicativi del modello	115
C.7.1 Nomina e compiti del responsabile interno	115
C.7.2 Norme/circolari	115
C.7.3 Flussi informativi	116
C.7.4 Monitoraggio	116
C.7.5 Registrazione e archiviazione	117
C.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	117

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale D)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1 I reati di cui all'articolo 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	118
D.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	120
D.3 I flussi informativi	125
D.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	125

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale E)

Reati informatici e di trattamento illecito dei dati

E.1 I reati di cui all'articolo 24 <i>bis</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	126
E.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	130

E.3 I Flussi informativi	133
E.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	133

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale F)

Reati ambientali

F.1 I reati di cui all'articolo 25 <i>undecies</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	134
F.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	134
F.3 Principi generali di comportamento	140
F.4 Sistema di prevenzione e controllo interno	143
F.5 I Flussi informativi	144
F.6 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	144

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale G)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

G.1 Il reato di cui all'articolo 25 <i>decies</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	145
G.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	145
G.3 I Flussi informativi	147
G.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	148

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale H)

Delitti contro l'industria e il commercio

H.1 I reati di cui all'articolo 25 <i>bis.1</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	148
H.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento	149
H.3 I Flussi informativi	150
H.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	150

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale I)

Delitti di criminalità organizzata

I.1 I Reati di cui all'articolo 24 <i>ter</i> del D.Lgs n. 231/2001. Possibili modalità di commissione	150
--	-----

I.2 Aree potenzialmente ‘a rischio’. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili e principi generali di comportamento

153

I.3 I flussi informativi 154

I.4 I compiti dell’Organismo di Vigilanza 154

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale L)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L.1 Reati di cui all’articolo 25 quater 1 del D.Lgs n. 231/2001. Possibili modalità di commissione 155

L.2 Aree potenzialmente ‘a rischio’. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili e principi generali di comportamento

158

L.3 I flussi informativi 160

L.4 I compiti dell’Organismo di Vigilanza 160

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale M)

Razzismo e Xenofobia

M.1 I reati di cui all’articolo 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 160

M.2 Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili 165

M.3 Principi generali di comportamento 166

M.4 I flussi informativi 167

M.5 I compiti dell’Organismo di Vigilanza 167

ALLEGATI

Codice Etico

Whistleblowing Policy

Documento di Valutazione dei Rischi e allegati

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Codice disciplinare

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- PARTE GENERALE -

PREMESSE

L'ambito operativo della società

QUISISANA s.r.l. è una società a responsabilità limitata, denominata *Casa di Cura Quisisana s.r.l.*, con sede legale in Ferrara, Viale Cavour n. 128, avente capitale sociale pari ad Euro 624.000,00, diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Allo stato attuale, la società Par.fin s.r.l. detiene il 42,16% delle quote societarie, Luigi Maria Piacentini il 17,482%, Giorgio Piacentini il 17,482%, Fausta Piacentini il 17,482% mentre le restanti quote appartengono a Rosanna Mazzoni, Paola Gattolini, Casa di Cura "Salus" Srl siglabile - Casa di Cura Salus, Casa di Cura Malacarne, Salus Ospedale Privato Accreditato, Residenza Sanitaria Santa Chiara, Salus Sistema Salute - .

La società, sulla base dell'articolo 4 dello Statuto societario intervenuto con atto del Notaio Dott.ssa Patrizia Bertusi Nanni di Ferrara, ha il seguente oggetto societario:

L'impianto ed esercizio per case di salute per cure chirurgiche, mediche e case per anziani e di qualsiasi altra natura sia nella città e provincia di Ferrara, come ogni altra località di Italia;

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- *compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;*
- *ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;*
- *concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;*

- *assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;*
- *partecipare a consorzi, a raggruppamenti di imprese o ad altri organismi associativi.*

Si rileva, pertanto, che i modelli organizzativi previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 non costituiscono una assoluta novità per Quisisana s.r.l., in quanto l'attività di impresa svolta dalla società è organizzata e caratterizzata secondo un proprio sistema rigoroso. Si è trattato, pertanto, di effettuare un riscontro delle strutture e delle prassi organizzative interne già attive per verificarne la rispondenza, sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, al dettato normativo del D.Lgs. 231/2001.

A tal proposito, si rileva che Quisisana s.r.l., in data 27 ottobre 2006, ha ottenuto certificazione del sistema di gestione per la Qualità UNI EN. ISO 9001:2008 per le attività di: "Progettazione ed erogazione di prestazioni di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario in medicina generale per pazienti in fase acuta, lungodegenti, post-acuzie, geriatriche ed in stato vegetativo permanente. Erogazione di prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale per le specialità di endoscopia digestiva e diagnostica per immagini, cardiologia ed endocrinologia".

Come si avrà modo di esplicitare nel presente modello di organizzazione e gestione, le procedure **gestionali ed operative ed i loro contenuti precettistici che stanno alla base della ridetta** certificazione di qualità fanno parte integrante del modello di organizzazione e gestione, in particolare con riferimento alle aree di rischio che saranno di seguito individuate.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1 Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, per brevità, 'Decreto'), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente

indicati come 'Enti'; esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa- invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale- nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto, da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizioni apicale*);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

Si fornisce di seguito una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto, con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta dalla società Quisisana s.r.l.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

In data 25 agosto 2007, è entrata in vigore la legge n. 123 del 3 agosto 2007, con la quale il legislatore ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Tale delega ha trovato piena esplicazione nell'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

L'art. 9 della citata legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ad alcuni **illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche**.

Dopo l'art. 25 *sexies* del decreto n. 231 è stato infatti inserito l'articolo 25 *septies* che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 300 del T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 succitato), che ha soprattutto differenziato le sanzioni applicabili, modulandole secondo una triplice distinzione.

L'art. 63 terzo comma del decreto legislativo 16 novembre 2007 n. 231 ha inserito nel decreto legislativo n. 231/2001 l'art. 25 *octies* che introduce la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza di reato con riferimento ai **delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.).

La legge 18/03/2008 n. 48 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 *bis* che introduce la responsabilità amministrativa degli enti in conseguenza delle seguenti fattispecie di **Reati informatici e trattamento illecito dei dati**:

- Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqüies* c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.).

L'art. 25 *undecies*, introdotto dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009, in seguito sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.121 del 2011, ha introdotto un'ulteriore categoria di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ossia i **reati ambientali**:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Reati in materia di scarichi (art. 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- Bonifica dei siti (art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Reati in materia di emissioni (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Reati relativi al commercio internazionale di specie in via d'estinzione e alla commercializzazione e la detenzione di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis e 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (all'interno delle misure di tutela dell'ozono atmosferico) (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso (tramite scarichi in mare delle navi) (art. 8 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (tramite scarichi in mare delle navi) (art. 9 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202).

L'art. 25 *decies*, aggiunto dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 121 del 2011, prevede la fattispecie di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

- L'art. 25 *bis*.1, introdotto dall'articolo 15, comma 7. legge n. 99 del 2009, prevede la punibilità degli enti per una serie di **delitti contro l'industria e il commercio**:
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Il **D.Lgs. n. 109/2012** (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il catalogo dei reati 231, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *duodecies*: **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale”. Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”*. Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Con la Legge n. 167 del 17 ottobre 2017, c.d. “Legge Europea 2017”, si amplia nuovamente il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'art. 5, comma 2 della Legge europea introduce nel D.l.gs. 231/2001 l'art. 25 terdecies rubricato **“Razzismo e Xenofobia”**.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all’Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto medesimo, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Dopo un’attenta analisi dell’oggetto sociale, delle attività e delle procedure aziendali, verificate anche mediante interviste sui luoghi di lavoro, si è esclusa la sussistenza presso Quisisana s.r.l. di “aree di rischio” in cui ipotizzare condotte delittuose integranti i reati di cui agli artt. 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata), ad eccezione del reato di associazione per delinquere previsto dall’art. 416 c.p. (escluso il comma sesto); 25 *bis* (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori da bollo); 25 *quater* (delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico); 25 *quinqüies* (delitti contro la personalità individuale); 25 *sexies* (abuso dei mercati); 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto di autore), nonché dei reati aventi carattere transnazionale, che comportano responsabilità amministrativa da reato in forza della legge n. 146/2006. In relazione a dette fattispecie si è quindi ritenuto che non si possa neppure astrattamente configurare una eventuale responsabilità di Quisisana s.r.l.

1.2 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
- c) dell'illecito;
- d) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- e) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

L'art. 15 del Decreto prevede che laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sulla occupazione.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

1.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche 'OdV');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che la società debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi esclude che il reato possa essere addebitato all'Ente per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra richiamata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b). Segnatamente, è ivi prescritto che:

- il Modello preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore. E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso, nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.